



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il *“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”*;

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

considerato che il responsabile del registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del d.m. n. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

vista la legge regionale della Regione Calabria n. 23 del 26 novembre 2003 e la segnalazione di inizio attività *“Servizio PUA Front Office e Segretariato Sociale” con iscrizione al R.U.N.T.S. nelle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE” il 09/08/2024;*

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 29/09/2024 (pervenuta in via telematica), con la quale il rag. Roberto EDUARDO, nato a Brindisi (BR) il 30/04/1963, in qualità di legale rappresentante dell'“A.P.S. PRESIDUM DEBITORES DI COSENZA (CS)”, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del d.m. n. 202/2014, per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'OCC denominato “**O.C.C. A.P.S. PRESIDUM DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE NEL COMUNE DI COSENZA (CS)**”, con sede legale in Cosenza (CS) piazza Loreto n.9, scala A, C.A.P. 87100, P.I.V.A. n. 03927600787, C.F. n. 98144550781, pec cosenza@pec.presidiumdebitores.it , sito web www.presidiumdebitores.it , tel. 0823643197 – 3281184360, fax 0823643197;

verificato il possesso da parte dell'“O.C.C. A.P.S. PRESIDUM DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE NEL COMUNE DI COSENZA (CS)” dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del d.m. n. 202/2014 nella persona di:

rag.	EDUARDO	Roberto	Brindisi (BR)	30/04/1963
------	---------	---------	---------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett. c) del d.m. n. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del d.m. n. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3, lett. e) del d.m. n. 202/2014;
- sede legale in Cosenza (CS) piazza Loreto n.9, scala A, C.A.P. 87100, P.I.V.A. n. 03927600787, C.F. n. 98144550781, pec cosenza@pec.presidiumdebitores.it , sito web www.presidiumdebitores.it , tel. 0823643197 – 3281184360, fax 0823643197;
- sede operativa dell'organismo in Cosenza (CS) piazza Loreto n.9, scala A, C.A.P. 87100, P.I.V.A. n. 03927600787, C.F. n. 98144550781, pec cosenza@pec.presidiumdebitores.it , sito web www.presidiumdebitores.it , tel. 0823643197 – 3281184360, fax 0823643197;

verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del d.m. n. 202/2014, nelle persone di:

1.	Dott.	BINETTI	Paolo	Cosenza (CS)	28/06/1966
2.	Avv.	BRUNO	Camillo	Napoli (NA)	02/04/1976
3.	Avv.	VENA	Claudia	Cosenza (CS)	18/02/1976

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del d.m. n. 202/2014;

DISPONE

l'iscrizione dell'“**O.C.C. A.P.S. PRESIDUM DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE NEL COMUNE DI COSENZA (CS)**”, con sede legale in Cosenza (CS) piazza Loreto n.9, scala A, C.A.P. 87100, P.I.V.A. n. 03927600787, C.F. n. 98144550781, pec

cosenza@pec.presidiumdebitores.it , sito web www.presidiumdebitores.it , tel. 0823643197 – 3281184360, fax 0823643197, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del d.m. n. 202/2014, al numero progressivo **464**.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del d.m. 202/2014.

Roma, 2 dicembre 2024

Il Direttore Generale
Giovanni MIMMO